

Convenzione

fra la Svizzera e l'Italia che regola il servizio postale sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola e nella stazione internazionale di Domodossola

Conchiusa il 24 marzo 1906

Approvata dall'Assemblea federale il 29 marzo 1906²

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 25 maggio 1906

Entrata in vigore il 25 maggio 1906

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera

e

sua Maestà il Re d'Italia,

desiderando regolare con una convenzione il servizio postale sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola e nella stazione internazionale di Domodossola, in esecuzione degli art. 2 e 15 della Convenzione del 2 dicembre 1899³ fra la Svizzera e l'Italia per la congiunzione della rete ferroviaria svizzera con quella italiana attraverso il Sempione e per l'esercizio della sezione Iselle–Domodossola, e degli art. 20 e 21 della Convenzione postale universale⁴ hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli.

Art. 1

Salvo stipulazioni contrarie del presente accordo, le relazioni postali fra la Svizzera e l'Italia sono regolate sotto ogni rispetto dalle Convenzioni, Accordi e Regolamenti dell'Unione postale universale, e dalla Convenzione postale dell'8 agosto 1861⁵ fra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Italia, coi suoi articoli addizionali e regolamenti, in quanto questa Convenzione e i suoi Articoli addizionali e Regolamenti non siano stati sostituiti dai trattati dell'Unione postale universale.

CS 13 670; FF 1906 II 479 ediz. ted.

¹ Il testo originale franc. è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² N. 1 lett. a dell'DF del 29 marzo 1906 (RU 22 181)

³ RS 0.742.140.22

⁴ Oggi «Convenzione postale universale» del 14 settembre 1994, conclusa a Seoul (RS 0.783.52).

⁵ RS 0.783.594.541

Art. 2

1. Lo scambio regolare delle corrispondenze, dei colli postali e degli articoli di messaggeria spediti, sia direttamente, sia in transito, sarà assicurato fra il territorio della Svizzera e il territorio dell'Italia, attraverso il Sempione, per mezzo degli uffici postali dei due paesi.
2. Le amministrazioni postali si obbligano a spedire il più rapidamente possibile le corrispondenze, i colli postali e gli articoli di messaggeria di cui è loro affidato il trasporto. Esse devono specialmente servirsi in ogni tempo, per il trasporto degli oggetti di corrispondenza, dei mezzi più celeri di cui dispongono.

Art. 3

1. La consegna delle corrispondenze, dei colli postali e degli articoli di messaggeria scambiati fra la Svizzera e l'Italia e trasportati colla ferrovia del Sempione, ha luogo a Domodossola.
2. L'Amministrazione delle poste svizzere istituisce e mantiene a tal fine un'agenzia alla stazione internazionale di Domodossola.
3. Conformemente all'art. 3 della Convenzione del 2 dicembre 1899 concernente la ferrovia del Sempione⁶, i locali per questa agenzia saranno forniti gratuitamente all'Amministrazione delle poste svizzere dalle ferrovie italiane.

Art. 4

1. La consegna a Domodossola viene eseguita:
 - a) per gli oggetti di corrispondenza: dagli uffici ambulanti svizzeri o dall'agenzia delle poste svizzere della stazione internazionale di Domodossola direttamente agli uffici ambulanti italiani od all'ufficio postale italiano di Domodossola e viceversa;
 - b) per i colli postali: dall'agenzia delle poste svizzere della stazione internazionale di Domodossola all'ufficio postale italiano in questa stazione e viceversa;
 - c) per gli articoli di messaggeria: dall'agenzia delle poste svizzere della stazione internazionale di Domodossola all'Amministrazione italiana delle ferrovie in questa località, e viceversa, in base ad un accordo da stabilirsi.
2. La consegna degli invii postali agli uffici ambulanti italiani, all'ufficio postale italiano e alle ferrovie italiane nella stazione di Domodossola, vien eseguita dal personale svizzero.

La consegna degli invii postali agli uffici ambulanti svizzeri e all'agenzia delle poste svizzere nella stazione di Domodossola, vien fatta dal personale italiano.

3. Gli impiegati incaricati di eseguire queste consegne devono portare dei distintivi di servizio.

⁶ RS 0.742.140.22

4. La consegna reciproca dei colli postali e degli articoli di messaggeria deve aver luogo, almeno due volte il giorno, a Domodossola.

Art. 5

La consegna degli invii postali s'effettua per mezzo di distinte stabilite in doppia copia. Una copia spetta alla parte che riceve gli invii, mentre l'altra vien resa da questa, debitamente quietanzata, alla parte che ha consegnato gli invii. La responsabilità di quest'ultima cessa al momento in cui vien preso possesso degli invii senza osservazioni o riserve.

Art. 6

Le Amministrazioni postali dei due paesi designeranno, di comune accordo, gli altri uffici postali e gli uffici ambulanti da mettere in relazione per lo scambio dei dispacci-lettere e dei colli postali a mezzo della ferrovia del Sempione.

Esse stabiliranno altresì le ore di spedizione e la composizione dei dispacci-lettere e dei colli postali, in base orari dei treni ed alle corse postali e secondo le esigenze del servizio.

Per quanto concerne lo scambio della messaggeria, questo accordo sarà stabilito fra l'Amministrazione delle ferrovie italiane e l'Amministrazione delle poste svizzere.

Art. 7

Le due amministrazioni postali si garantiscono reciprocamente la libertà del transito per gli invii del loro servizio interno.

Il transito deve aver luogo in dispacci chiusi. Eccezionalmente, se si tratta d'un piccolo numero di invii, gli oggetti di corrispondenza e i colli postali possono essere trasmessi allo scoperto.

Art. 8

Il servizio postale nei treni che viaggiano fra Briga e Domodossola è assunto dall'Amministrazione delle poste svizzere.

Quest'Amministrazione può anche incaricare il personale ferroviario del trasporto dei dispacci-lettere.

Art. 9

1. Gli oggetti di corrispondenza del servizio interno vengono trasportati gratuitamente da ambe le parti.

2. Per il trasporto a mezzo del personale svizzero, sulla linea Domodossola-Iselle-Domodossola, dei colli postali scambiati fra gli uffici postali italiani situati su questa linea, l'Amministrazione delle poste italiane bonifica all'Amministrazione delle poste svizzere 7 centesimi per ogni collo.

Tuttavia, se l'accompagnamento di treni da parte del personale postale sul percorso Domodossola–Iselle–Domodossola è reso necessario unicamente dal servizio delle stazioni italiane, l'Amministrazione delle poste italiane bonifica all'Amministrazione svizzera le spese effettive di questo accompagnamento. È per altro lecito all'Amministrazione italiana di incaricare il suo proprio personale dell'accompagnamento di questi treni. In tal caso essa non avrà da pagare nessuna indennità all'Amministrazione svizzera.

3. Le Amministrazioni postali delle due nazioni si riservano la facoltà di trasformare di comune accordo le bonificazioni di cui al N. 2 in un'indennità annuale e di modificare quest'ultima, parimente previo accordo, secondo le fluttuazioni del traffico.

4. L'Amministrazione delle poste svizzere non richiede nessun'altra indennità dall'Amministrazione italiana per il servizio postale nei treni fra Iselle e Domodossola.

5. Dal canto loro le Amministrazioni italiane rinunciano, di fronte all'Amministrazione delle poste svizzera, a qualunque indennità per il trasporto, sul percorso italiano, dei vagoni postali svizzeri, compreso il loro caricamento, e del personale svizzero di scorta.

Le manovre e la rimessa dei vagoni postali a Domodossola e, se occorre, nelle altre stazioni, hanno pure luogo gratuitamente.

6. Lo scambio degli invii postali nelle stazioni ha luogo ai vagoni postali.

7. Le spese di trasporto fra la stazione e l'ufficio postale d'una medesima località o fra diverse stazioni situate nella stessa località, sono a carico del paese sul cui territorio si trovano le stazioni.

Art. 10

1. Le cassette per le lettere degli uffici ambulanti o delle diligenze svizzere che prolungano il loro percorso sino in Italia devono essere aperte al pubblico in tutte le stazioni, senza riguardo allo Stato a cui queste appartengono.

2. L'affrancazione degli oggetti di corrispondenza immessi in queste cassette deve effettuarsi per mezzo di francobolli del paese al quale appartiene la stazione e in base alla tariffa applicabile in questo paese.

3. Il personale postale svizzero non può distribuire al pubblico, sul territorio italiano, nessun oggetto di corrispondenza privata.

Art. 11

1. I vagoni postali e i compartimenti di vetture o di carri adibiti, nei treni, al trasporto degli invii postali e al servizio postale internazionale fra la Svizzera e l'Italia, possono essere visitati dai capi della dogana svizzera o italiana. Questa visita non può però aver luogo che alle stazioni terminali di Domodossola e di Briga.

2. La verifica doganale non può effettuarsi che in presenza dei funzionari postali di servizio nei vagoni postali da visitarsi o dell'impiegato che accompagna i dispacci. Essa deve effettuarsi in modo da non recare nessun pregiudizio al servizio postale e da non ritardare i treni.

3. I capi degli uffici doganali possono chiedere che siano loro comunicate le distinte di consegna o i fogli di via sui quali sono iscritti i dispacci postali, ma non devono in nessun caso aprire gli invii postali chiusi o muniti d'etichetta.

Art. 12

1. Il Governo del Regno d'Italia autorizza la Confederazione Svizzera ad istituire un servizio di diligenze regolare fra le località svizzere situate sulla linea del Sempione e la stazione ferroviaria italiana d'Iselle, per il trasporto di corrispondenze, di pacchi, di viaggiatori e dei loro bagagli.

2. L'Amministrazione delle poste svizzere fa esercitare la corsa postale interamente a sue spese e sotto la propria responsabilità, da un imprenditore da essa designato. Essa sola fissa il numero delle corse, l'orario e la muta dei cavalli.

3. L'agente che accompagna le diligenze riceve ad ogni partenza un foglio di via coll'indicazione del suo nome, del numero dei dispacci spediti, dei nomi dei viaggiatori, delle tasse incassate pel trasporto dei viaggiatori e del bagaglio, del giorno e dell'ora della partenza, come pure del tempo accordato per il tragitto da un ufficio all'altro. L'ufficio di destinazione indica su questo foglio l'ora esatta dell'arrivo della diligenza, il numero dei dispacci ricevuti e, se occorre, la causa del ritardo. Il foglio di via debitamente riempito e firmato è quindi trasmesso all'ufficio speditore (di partenza).

Art. 13

1. Per l'iscrizione dei viaggiatori postali e dei loro bagagli, per la spedizione delle diligenze della via del Sempione, per il trasbordo in stazione degli invii postali del servizio interno svizzero e per le altre operazioni riguardanti il servizio postali svizzero in questa stazione, l'Amministrazione delle poste svizzere istituirà e manterrà un'agenzia nella stazione di Iselle.

2. L'Amministrazione delle ferrovie italiane fornirà gratuitamente all'Amministrazione delle poste svizzere, nella stazione d'Iselle, un locale per l'impianto di quest'agenzia.

Art. 14

1. Il Governo italiano accorda il transito, in franchigia di diritti doganali e di ogni altro diritto, attraverso il territorio italiano, agli articoli di messaggeria provenienti dalle località svizzere sulla strada del Sempione, a destinazione della Svizzera o al di là, viceversa.

2. I pacchi vengono, per quanto è possibile, inseriti in sacchi chiusi e muniti del sigillo o piombo dell'ufficio postale od ufficio ambulante speditore. Se un oggetto non può essere rinchiuso in un sacco, sarà spedito sciolto.

3. Il trasbordo dei dispacci dalla vettura postale del Sempione nei vagoni postali, o viceversa, alla stazione d'Iselle, vien eseguito dal personale svizzero.

4. Il personale svizzero che accompagna le diligence deve conformarsi agli ordini degli agenti della dogana italiana per ciò che riguarda la visita delle vetture e degli invii; questi ordini non devono però essere tali da ritardare le corse o gli invii. Nessun oggetto postale chiuso e munito di etichetta può essere aperto.

Gli agenti della dogana italiana hanno il diritto di accompagnare la vettura postale sul percorso italiano.

5. I colli postali e gli articoli di messaggeria provenienti dalle località svizzere della strada del Sempione, a destinazione dell'Italia o al di là e viceversa, vengono, senza eccezione, sdoganati a Domodossola.

6. Le formalità prescritte dalla dogana italiana per i trasporti previsti in questo articolo saranno adempiute per cura dell'Amministrazione delle poste svizzere.

Art. 15

In virtù dell'art. 5 della Convenzione postale dell'8 agosto 1861 conclusa fra la Confederazione Svizzera ed il Regno d'Italia⁷, il Governo del Regno d'Italia esenta la Confederazione Svizzera da qualsiasi imposta per l'esercizio del servizio di diligenza di cui al N. 1 dell'art. 12 qui sopra e per i veicoli e cavalli necessari per questo esercizio.

In applicazione del medesimo principio, il Governo del Regno d'Italia esonera la Confederazione Svizzera da qualsiasi imposta di Stato per l'esercizio delle agenzie postali svizzere menzionate all'art. 3, N. 2, ed all'art. 13, e per il materiale e gli impianti appartenenti a questo esercizio. Il Governo italiano accorda egualmente l'esenzione dei diritti doganali per tutto il materiale, appartenente all'esercizio delle dette agenzie e della corsa postale, introdotto dalla Svizzera in Italia.

Art. 16

Le operazioni doganali per gli invii trasportati coi servizi postali sono eseguite alla stazione di Domodossola, anche per gli invii da e per le località situate fra Briga e Domodossola.

Art. 17

Le autorità italiane accorderanno ai funzionari ed impiegati delle poste svizzere, nell'esercizio delle loro funzioni, la medesima protezione che agli organi dell'Amministrazione delle poste d'Italia.

⁷ RS 0.783.594.541

Art. 18

Per tutto ciò che concerne il servizio e la disciplina, i funzionari ed impiegati delle poste svizzere di servizio a Domodossola e ad Iselle, nonché fra Iselle e Domodossola, dipendono esclusivamente dalle autorità svizzere.

Art. 19

I suddetti funzionari ed impiegati, come pure i membri delle loro famiglie, non saranno obbligati a nessun servizio militare né ad alcuna altra prestazione personale a profitto dello Stato italiano.

Art. 20

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Roma il più presto possibile.

Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni ed avrà effetto fino allo spirare di un anno dal giorno in cui fosse disdetta dall'una o l'altra delle alte Parti contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in doppio esemplare a Roma, il 24 marzo mille novecentosei.

G.B. Pioda

Guicciardini

